

STATUTO

**COESO (CONSORZIO
ECONOMIA SOCIALE
DELL'ORVIETANO) SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALLERONA TR CASALE
ACQUAVIVA
Numero REA: TR - 95615
Codice fiscale: 01421010552
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-05-2009 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "D" ALL'ATTO N. 905 DELLA RACCOLTA

STATUTO

"COESO (CONSORZIO ECONOMIA SOCIALE DELL'ORVIETANO) SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE, NORME APPLICABILI, PRINCIPI ISPIRATORI
E' costituito un Consorzio di cooperative sociali, ai sensi della normativa vigente e in particolare ai sensi dell'art. 8 della legge n. 381/91, in forma di società cooperativa sociale denominato: "COESO (CONSORZIO ECONOMIA SOCIALE DELL'ORVIETANO) SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS" validamente siglabile in: "COESO s.c.s. onlus."

Al consorzio, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla legge n. 381/91, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

Il consorzio si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la democraticità interna ed esterna.

Operando secondo questi principi il consorzio intende quindi perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale delle persone, attraverso il sostegno e il coordinamento delle cooperative socie e la loro integrazione con altri soggetti pubblici e privati, soci e non, nonché attraverso la valorizzazione e lo sviluppo delle attività e delle risorse umane delle cooperative socie e degli enti associati e del territorio.

Il consorzio permette la partecipazione di associazioni, di cooperative, di enti no-profit e di enti pubblici e privati, nei limiti delle percentuali consentite dalla legge.

ART. 2 - SEDE E SEDI SECONDARIE

Il consorzio ha sede legale nel Comune di Alleroni (TR), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Cod.Civ.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune sopra indicato con semplice decisione dell'Organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del registro delle imprese; spetta invece ai soci deliberare sul trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che negli altri Paesi dell'Unione Europea, o all'estero in genere, possono essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'Organo amministrativo.

Il consorzio potrà aderire ad associazioni di tutela e rap-

presentanza del movimento cooperativo.

ART. 3 - DURATA E ADESIONI

Il consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Il consorzio verrà sciolto anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6), 7) dell'art. 2484 del Cod.Civ. nonché per la perdita del capitale sociale.

Il consorzio, previa delibera dell'Organo amministrativo, può aderire, accettandone gli statuti e i regolamenti, a primari organismi nazionali rappresentativi del movimento cooperativistico italiano, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 4 - SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

SCOPO MUTUALISTICO

Il Consorzio, costituito ai sensi dell'articolo 8 della Legge 381/91 e della L. 59/92, si ispira ai principi della mutualità, della solidarietà sociale, del rispetto della persona, principi che sono alla base della cooperazione mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Il Consorzio opera senza fine di lucro con strumenti imprenditoriali per l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini; incrementa le capacità di rispondere ai bisogni dei territori e di promuovere processi di inclusione sociale, creazione di capitale sociale, distribuzione più equa delle opportunità.

Il Consorzio è luogo di condivisione, scambio e confronto tra soggetti che hanno scelto di svolgere una parte significativa della propria azione di impresa in modo integrato con altri soggetti di imprenditorialità sociale.

Principi costitutivi del Consorzio sono:

- a) la ricerca e la promozione di innovazione imprenditoriale e organizzativa;
- b) l'integrazione delle risorse umane, economiche e di know how dei soci per meglio rispondere ai bisogni dei territori e agli interessi della collettività;
- c) la creazione e il consolidamento dei legami fiduciari e del capitale sociale sia tra i soci che nella collettività;
- d) i processi di qualità.

Il Consorzio si riconosce come parte del movimento cooperativo e opera attivamente per definirne gli orientamenti, etici, strategici e organizzativi.

Il Consorzio può operare anche con terzi.

Il Consorzio, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti coopera-

tivi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale; persegue un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

OGGETTO SOCIALE

Considerata l'attività mutualistica della società, in relazione ai propri scopi ed in conformità agli interessi ed ai requisiti delle Cooperative socie, il consorzio, costituito anche ai sensi dell'art. 3 della L. 381/91, ha per oggetto le seguenti attività:

- 1) stimolare la collaborazione fra le cooperative con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale;
- 2) realizzare, anche inserendo al lavoro, ex Articolo 4 L.381/91, persone svantaggiate, servizi di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, alle cooperative consorziate per migliorare la loro efficacia operativa;
- 3) gestire attività di formazione ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio della Regione e dei Fondi Comunitari e di ogni altra Autorità, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività delle cooperative;
- 4) favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle cooperative, anche commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati, direttamente o tramite la partecipazione a gare d'appalto, licitazioni, ecc...., prodotti e servizi;
- 5) attuare, sia direttamente che tramite le cooperative socie, iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione;
- 6) coordinare il rapporto delle Cooperative socie con gli enti pubblici, con i privati e con i terzi in genere;
- 7) promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di cooperazione di solidarietà sociale;
- 8) sollecitare e promuovere l'emanazione da parte delle competenti Autorità di provvedimenti, anche amministrativi e legislativi, a favore delle Cooperative sociali;
- 9) assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in Cooperative, Consorzi ed altre società od imprese per la migliore realizzazione dei fini sopra indicati;
- 10) assumere e gestire, sia direttamente, sia congiuntamente o per il tramite di una o più delle cooperative socie, i servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi di cui all'art. 1 lett. a) della L. 381/1991, e le attività agricole, indu-

striali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 1 lett. b) e art. 4 della L. 381/1991;

11) predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con i quali contraddistinguere i servizi e/o prodotti propri e delle Cooperative socie;

12) gestire e/o offrire, sia in proprio sia tramite le cooperative socie, servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di qualsiasi intervento comunque finalizzato alla riduzione e/o al contenimento dei consumi di energia primaria, all'uso razionale dell'energia ed alla efficienza energetica, e di servizi energetici in genere;

13) gestire, sia in proprio, sia tramite le cooperative socie, o sotto qualunque altra forma associativa, temporanea o permanente, ogni e qualsivoglia attività imprenditoriale comunque utile o necessaria per il conseguimento degli scopi sociali, quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo:

- gestione e/o realizzazione di pensioni per soggiorni di cani e animali in genere;

- gestione e/o realizzazione di impianti volti alla salvaguardia degli animali randagi e non;

- allevamento, commercializzazioni, riproduzione di animali e vendita all'ingrosso e al dettaglio di animali, piante ed ogni altro prodotto rinveniente da attività agricola;

- lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici; gestione, sia direttamente, sia congiuntamente o tramite le cooperative socie, lavori di sistemazione agraria e forestale, di progettazione, impianto e manutenzione di verde pubblico e privato, avvalendosi ove richiesto di soggetti muniti dei prescritti titoli professionali, di produzione e commercializzazione di prodotti ortoflorovivaistici secondo le normative vigenti e acquisendo le eventuali necessarie autorizzazioni;

- progettazione, realizzazione e servizi manutentivi per vivaistica di aree verdi di riambientamento e restauro ambientale, aree protette;

- realizzazione di impianti per la lavorazione, conservazione e vendita diretta al consumo dei prodotti agricoli;

- acquisto e gestione di macchine per la lavorazione dei terreni, per la costruzione sistemazione e manutenzione delle strade e per il trasporto dei prodotti agricoli nei mercati di consumo;

- assunzione di lavori di salvaguardia del verde pubblico, curando in particolar modo la tutela del territorio e dell'ambiente;

- realizzazione di opere di forestazione e di giardinaggio, curando gli aspetti paesaggistici e dell'ambiente, anche salvaguardando l'ecologia del paese;

- lavorazione e trasformazione di prodotti artigianali, cuoio, ferro etc.;

- promozione del prodotto artigianale anche attraverso la partecipazione a mostre e fiere;
- gestione di centri di informazione turistica e realizzazione di pacchetti turistici;
- gestione di strutture ricettive e/o ricreative quali alberghi, ostelli, campeggi, parchi-gioco, aree sportive, esercizio e/o gestione di attività turistiche, ricettive, di ristorazione, ricreative, sportive, sociali, assistenziali, educative, formative, artistiche, culturali e del tempo libero in genere;
- custodia e gestione di parcheggi, passaggi, varchi, accessi e compimento di servizi ausiliari al traffico automobilistico;
- progettazione e realizzazione di cartellonistica a carattere storico, naturalistico e archeologico, di guide territoriali, cartografia turistica e depliant;
- realizzazione e gestione di sentieristica a carattere storico, naturalistico e archeologico;
- progettazione, realizzazione e servizi annessi per itinerari storico-culturali ed enogastronomici, percorsi attrezzati ed escursioni per attività outdoor;
- organizzazione, gestione e/o promozione di corsi, convegni e congressi, spettacoli musicali, culturali, sportivi e ricreativi allo scopo di formare ed educare al rispetto e alla sicurezza ambientale;
- studi, ricerche, analisi rivolte alle caratteristiche ambientali del territorio, alle potenzialità turistiche ecosostenibili ed alla valorizzazione e commercializzazione dei prodotti tipici, con relativi marchi commerciali;
- stipula di convenzioni e/o acquisizione di incarichi professionali di ogni tipo, nell'ambito dell'oggetto sociale, anche tramite partecipazione ad appalti pubblici, nel rispetto della normativa vigente;
- effettuare sia direttamente, sia congiuntamente o tramite le cooperative socie, la raccolta e, in generale, l'attività di gestione dei rifiuti, nonché le attività nel campo della cura ambientale, nel recupero e nel riuso di materiali e beni ai sensi delle normative vigenti: gestione di attività di lavaggio, di rigenerazione, di riciclaggio di qualsiasi materiale, e servizi di raccolta, stoccaggio e smaltimento di rifiuti di ogni natura, qualità o accezione;
- servizi di guardiania e custodia;
- servizi di trasporto merci c/terzi, di facchinaggio, di pulizia, di manutenzione del verde;
- prestazione di lavori edili;
- costruzione, installazione, gestione, manutenzione di ogni tipo di impianti, sia pubblici che privati anche nel settore delle fonti energetiche nuove e/o rinnovabili;
- svolgimento di qualsiasi tipo di attività nel settore dei servizi ambientali e più in generale nel settore dei servizi pubblici locali (c.d. "Public Utilities");

-esecuzione di ogni altro tipo di lavorazioni e svolgimento di attività produttive, commerciali e di servizi comunque comprese e/o connesse, preliminari, o complementari agli oggetti sociali propri delle cooperative socie.

Il consorzio si propone di svolgere la propria attività, alternativamente o cumulativamente:

- a) avvalendosi delle prestazioni lavorative delle cooperative socie;
- b) avvalendosi di apporti di beni e servizi da parte delle cooperative socie;
- c) operando in favore dei soci quali utenti di beni e/o servizi.

Il consorzio intende anche impegnarsi in attività di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della cooperazione.

Il consorzio può ricevere prestiti e/o finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti tempo per tempo vigenti; è tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

Il consorzio si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale; potrà inoltre emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito nonché ricorrere ad ogni altro strumento finanziario previsto dal Titolo VIII del presente statuto o comunque consentito dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, il consorzio potrà compiere tutte le altre operazioni industriali, commerciali, finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili, compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi.

Il consorzio può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Il consorzio può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del Cod.Civ.

Per il raggiungimento dello scopo sociale il consorzio richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

ART. 5 - REQUISITI MUTUALISTICI E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' MUTUALISTICA

Si applicano alla Cooperativa le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del Cod.Civ.

É pertanto fatto espresso divieto di distribuire dividendi rispetto al capitale effettivamente versato e di remunerare

gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore all'interesse massimo previsto dalle disposizioni del Cod.Civ. per le cooperative a mutualità prevalente.

Le riserve sociali non sono mai ripartibili fra i soci né durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento della Cooperativa.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della operazione di cui all'art. 11 della L. 59/92.

Il Consorzio delibera la variazione delle clausole di cui al presente articolo con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento tra le Cooperative socie.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra Cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dall'Organo Amministrativo, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo.

TITOLO III

SOCI

ART. 6 - NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma non può ridursi al di sotto del minimo di cui al 1° comma dell'art. 2522 del Cod.Civ., salva l'applicazione del terzo e dell'ultimo comma dello stesso articolo.

Possono essere soci le persone giuridiche di seguito indicate che, non avendo interessi in contrasto con quelli del consorzio, intendono perseguire gli scopi sociali del Consorzio stesso:

- 1) le cooperative sociali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1 della L. 381/91;
- 2) nei limiti di cui all'art. 8 della L. 381/1991, altre imprese e cooperative, sociali ed anche non sociali, associazioni e fondazioni che intendano condividere operativamente le finalità e le attività promosse dal Consorzio, enti ed organismi no-profit ed enti pubblici e privati, che, in relazione a programmi o progetti definiti, intendano realizzare con il Consorzio stabili convergenze operative.

Possono infine essere ammessi al consorzio soci sovventori, di

cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, inclusi nella più generale categoria dei possessori di strumenti finanziari partecipativi.

I soci:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.

Non possono essere soci organizzazioni in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

ART. 7 - SOCI FINANZIATORI E TITOLARI DI STRUMENTI FINANZIARI

Il consorzio può emettere, oltre agli strumenti finanziari previsti dalla L. 59/92, ogni altro strumento finanziario di cui alla disciplina prevista per le società per azioni, per quanto compatibile.

I diritti di amministrazione e patrimoniali attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari, e le relative condizioni di trasferimento, sono regolati dal successivo Titolo VIII.

I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili, a norma dell'art. 2545-ter del Cod.Civ.

Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

II recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli artt. 2437 e seguenti del Cod.Civ.

ART. 8 - PROCEDURA DI AMMISSIONE DEI SOCI

Quanti intendono associarsi al consorzio devono presentare domanda sottoscritta, così come i relativi allegati, dal loro legale rappresentante, recante le seguenti indicazioni:

- a) denominazione sociale, sede ed oggetto sociale, data della costituzione;
- b) numero dei soci;
- c) numero delle azioni che si intende sottoscrivere;
- d) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto della Cooperativa ed i regolamenti interni.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) copia dell'atto costitutivo vigente al momento della domanda;
- 2) estratto della delibera dall'organo sociale che ha deliberato l'adesione;

3) bilancio dell'ultimo esercizio;

4) comunicazione del nominativo, se diverso dai legali rappresentanti, eventualmente delegato a rappresentare l'aspirante socio nei confronti della Cooperativa;

5) ogni altro documento che l'Organo amministrativo del consorzio ritenga utile ed abbia richiesto.

Di ogni modifica che dovesse essere apportata ai dati di cui al punto 1) degli enti associati dovrà essere data comunicazione al consorzio entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta approvazione delle modifiche stesse.

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide l'Organo amministrativo, che vi provvede secondo criteri non discriminatori e coerenti sia con lo scopo mutualistico che con l'attività economica concretamente svolta o le prospettive e gli obbiettivi che la Cooperativa persegue.

In relazione a tali criteri, nonché agli interessi ed ai requisiti dei soci, l'Organo amministrativo deve pertanto tener conto:

a) delle dichiarazioni ed informazioni contenute nella domanda di ammissione, della documentazione ad essa allegata, e di ogni altra informazione comunque acquisita;

b) della effettiva e concreta capacità della Cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare gli interessi dell'aspirante socio;

c) della compatibilità della nuova ammissione con l'effettiva e concreta capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Le nuove ammissioni non devono comunque compromettere l'erogazione e lo scambio del servizio mutualistico nei rapporti con i soci preesistenti.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, si applica il disposto del 3°, 4° e 5° comma dell'art.2528 del Cod.Civ.

Oltre che nei casi previsti dagli artt.2545-quinquies e 2545-sexies del Cod.Civ. in quanto applicabili, e con riferimento ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione, nessun socio può essere titolare di azioni il cui valore nominale superi la somma massima eventualmente prevista dalle norme in materia di cooperative a mutualità prevalente.

ART. 9 - DIRITTI DEI SOCI, RAPPORTO MUTUALISTICO, RISTORNI

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge, ed in particolare, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente statuto, e dai relativi regolamenti ove previsti, il diritto di voto, il diritto agli utili, e, se del caso, ai ristorni, il diritto di

recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

Il consorzio organizza la propria attività economica in modo tale da consentire, o comunque da agevolare, a tutti i soci la instaurazione di rapporti mutualistici in conformità allo scopo ed all'oggetto sociale e pertanto di:

a) accedere alla fruizione dei servizi e/o alle opportunità di acquisto di beni che la Cooperativa mette a disposizione dei soci secondo le politiche e le strategie economiche e gestionali decise dall'Organo amministrativo;

b) effettuare le proprie prestazioni secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato;

c) effettuare i conferimenti dei propri beni e servizi secondo le esigenze e/o i piani di produzione e/o commercializzazione individuati e proposti dagli amministratori.

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri che verranno stabiliti dall'apposito regolamento che definisce le modalità attraverso le quali il consorzio individua i soci in favore dei quali eroga il ristorno e le sue modalità di calcolo, in relazione alla loro effettiva partecipazione ai vari rapporti mutualistici attivati.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

a. in forma liquida;

b. mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale con l'emissione di nuove azioni;

c. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al successivo Titolo VIII.

ART. 10 - OBBLIGHI DEI SOCI IN GENERE ED IN RAPPORTO ALLO SCAMBIO MUTUALISTICO

Ogni socio deve versare il valore nominale delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini stabiliti dall'Organo amministrativo.

Il socio deve inoltre versare:

a) l'eventuale sovrapprezzo (in nessun caso rimborsabile) da determinarsi dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

b) la eventuale tassa di ammissione annualmente stabilita dall'Organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Non adempiendo a tali obblighi entro tre mesi dalla comuni-

cazione della deliberazione dell'Organo amministrativo relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta.

I soci sono inoltre obbligati:

- a) ad osservare lo statuto e le deliberazioni assunte dall'assemblea o dall'Organo amministrativo;
- b) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea o dall'Organo amministrativo;
- c) ad adempiere a tutte le obbligazioni comunque assunte a qualsiasi titolo nei confronti del Consorzio, ed in particolare a quelle che derivano dai rapporti mutualistici che essi intrattengono con il Consorzio.

E' fatto divieto ai soci di intraprendere iniziative identiche o affini a quelle del consorzio, o che comunque per dimensioni, tipologia e/o dislocazione sul territorio della propria attività possano porsi in aperta concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

II domicilio dei soci, per tutti i rapporti con il consorzio, è quello risultante dalle apposite annotazioni effettuate dagli amministratori nel libro dei soci, i quali hanno l'onere di comunicare a tal fine ogni sua eventuale variazione.

ART. 11 - TRASFERIBILITA' DELLE AZIONI

Le azioni sociali dei soli soci cooperatori non sono trasferibili, per cui, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2530 del Cod.Civ., il socio può recedere dal consorzio con preavviso di novanta giorni, esercitato non prima che siano decorsi due anni dal suo ingresso nel consorzio.

ART. 12 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

ART. 13 - RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, dal presente statuto, dalle disposizioni di legge sulle società cooperative, o dalle norme sulla società per azioni in quanto compatibili, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) per il quale ricorra una qualsiasi delle cause di esclusione;
- c) che si sia trasformato da cooperativa in altro tipo di società o di ente;
- d) che non sia più in grado di concorrere né concretamente né potenzialmente allo scambio mutualistico e/o al perseguimento degli scopi sociali;
- e) il cui rapporto mutualistico con la Cooperativa sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata all'Organo amministrativo del consorzio, che deve esaminarla entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Salvo i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto, per quanto riguarda sia il rapporto sociale che il rapporto mutualistico, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della dichiarazione di recesso, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata.

Lo scioglimento del rapporto sociale ha per effetto la risoluzione del rapporto mutualistico in corso.

ART. 14 - ESCLUSIONE

L'esclusione è deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione al consorzio;
- b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti a qualsiasi titolo verso il consorzio; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi inutilmente due mesi dal detto invito;
- d) che non sia più oggettivamente in condizione di svolgere il rapporto mutualistico dedotto nel contratto sociale, o il cui rapporto mutualistico sia stato risolto dal consorzio per inadempimento.

L'Assemblea dei soci, su proposta dell'Organo amministrativo può altresì escludere il socio che:

- a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e dell'Organo amministrativo e non partecipando in modo assiduo alla vita del consorzio;
- b) in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente il consorzio o fomenti dissidi o disordini tra soci;
- c) senza preventiva autorizzazione scritta dell'Organo amministrativo prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività concorrenti o contrastanti con quelli della Cooperativa, secondo le definizioni e le individuazioni che meglio verranno esplicitate con apposito regolamento interno;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 10, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o comunque lesiva degli interessi del consorzio;
- e) che nell'esecuzione del proprio rapporto mutualistico commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali, o che comunque per la loro gravità e/o modalità di esecuzione non consentano la prosecuzione del rapporto;

f) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni morali o materiali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale.

L'esclusione, che comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto mutualistico, diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da effettuarsi a cura degli amministratori.

ART. 15 - LIQUIDAZIONE

I soci receduti od esclusi hanno diritto solo al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 19, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del ristorno, ed agli eventuali dividendi maturati o l'imputazione di riserve costituite prima della cessazione del rapporto e la cui attribuzione sia eventualmente consentita dalle norme di legge in materia di cooperative a mutualità prevalente.

La liquidazione delle somme di cui al precedente comma, eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende in nessun caso il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale eventualmente assegnata al socio attraverso l'erogazione del ristorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

ART. 16 - TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI

I soci receduti od esclusi devono richiedere il rimborso del capitale versato ed eventualmente rivalutato entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo al fondo di riserva legale.

A chi cessa di far parte del consorzio si applica il disposto dell'art. 2536 del Cod.Civ.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 17 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio del consorzio è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero) ciascuna, che rappresentano:

a.1) i conferimenti dei soci cooperatori,

- a.2) i conferimenti eventualmente imputabili a capitale effettuati dai sottoscrittori di strumenti finanziari di cui al successivo Titolo VIII;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 19 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) dalle riserve divisibili (in favore dei soli soci finanziatori), formate ai sensi dell'art. 19;
- f) da liberalità, da contributi di enti pubblici e privati e da introiti comunque pervenuti a tale titolo alla Cooperativa;
- g) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o di previsioni di oneri futuri;
- h) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il Consorzio con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte, il cui valore nominale non può essere, per ciascun socio, superiore al limite massimo previsto dalla legge.

Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita del Consorzio, né all'atto del suo scioglimento.

Il Consorzio può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 2447 e seguenti, del Cod.Civ.

Il Consorzio ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del Cod.Civ.

ART. 18 - AUMENTO DI CAPITALE

Con deliberazione dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente atto, il capitale sociale può essere aumentato a pagamento, versando all'atto della sottoscrizione almeno il 25 (venticinque) per cento del valore nominale e l'eventuale sovrapprezzo da determinarsi dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

La deliberazione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.

La deliberazione di aumento di capitale deve prevedere se l'eventuale parziale sottoscrizione, nel termine stabilito dalla decisione, debba comportare l'aumento parziale del capitale ovvero la sua rinuncia.

Il diritto di opzione è normalmente riconosciuto ai soci; tuttavia, lo stesso non può essere esercitato quando la de-

liberazione di aumento del capitale lo escluda o preveda che le azioni di nuova emissione debbano essere liberate mediante conferimenti in natura.

L'assemblea dei soci può conferire i necessari poteri all'Organo amministrativo perché realizzi l'aumento di capitale determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

ART. 19 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 del Cod.Civ., certificate dall'Organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della L. 59/92, nella misura ivi prevista;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della L.59/92;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti di mutualità prevalente;
- e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto;
- f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera h) dell'art. 17.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, per cui gli importi destinati all'erogazione del ristorno di cui all'art. 9, all'incremento delle riserve aventi natura indivisibile ed al Fondo mutualistico debbono essere superiori a quelli destinati alla remunerazione del capitale sociale e alla costituzione ed incremento delle riserve divisibili.

La ripartizione di ristorni ai soci operatori, ai sensi del precedente art. 9, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed e).

TITOLO V

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 20 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui al Titolo VIII e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in Assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente all'art. 35 e alla relativa delibera di emissione;
- ricorrendo i requisiti di legge, o se ritenuto necessario, nomina i sindaci ed il presidente del Collegio Sindacale e/o il Revisore Contabile, e provvede alla loro revoca;
- determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'art. 8;
- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 9 del presente statuto;
- approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, ogni altro programma ad esso connesso.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata:

- a) almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, nei termini di cui al precedente art. 19;
- b) quando l'Organo amministrativo lo ritenga necessario;
- c) dal Collegio Sindacale, se nominato, nei casi previsti dall'art. 2406 Cod.Civ.
- d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, da almeno il 10% (dieci per cento) dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ART. 21 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modificazioni dello statuto;
- 2) sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;

3) su ogni altra materia attribuitale dalla legge;

4) sull'emissione degli strumenti finanziari ai sensi del Titolo VIII del presente statuto.

ART. 22 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE

L'Organo amministrativo convoca le assemblee, presso la sede sociale o in altro luogo purché nell'ambito del territorio italiano, mediante avviso, che, rispettate tutte le formalità di legge, deve essere inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza contenente: ordine del giorno, luogo, data ed ora della prima e della seconda convocazione, che non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

L'avviso è inviato tramite lettera raccomandata, o con ogni altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci.

L'Organo amministrativo può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia in tale caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea è presieduta da chi riveste la qualifica di legale rappresentante del Consorzio .

In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

ART. 23 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto ciò venga dato atto nel relativo verbale.

Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.

I soci intervenuti che riuniscano un terzo dei voti rappresentati nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, purchè rappresentante un terzo degli aventi diritto al voto.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Il voto è di norma palese, o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti, salvo che almeno un terzo degli intervenuti all'assemblea non richieda l'espressione di voto a scrutinio segreto nei casi di nomina delle cariche sociali, nelle deliberazioni di riesame delle decisioni di rigetto delle domande di ammissione di nuovi soci ed in quelle di esclusione dei soci cooperatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei soci astenuti o dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

In particolare, ciascun socio astenuto o dissenziente, su richiesta del presidente, ha l'onere ai fini della eventuale impugnativa della delibera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto, di compilare gli appositi allegati predisposti e messi a disposizione dalla Cooperativa. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un No-

taio.

ART. 24 - RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, esclusi gli amministratori, i componenti dell'organo sindacale o di controllo ed i dipendenti sia della Cooperativa che di società da questa controllate.

Ad ogni socio non possono essere conferite più di cinque deleghe, e la delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 2372 Cod.Civ.

La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

TITOLO VI

ORGANO AMINISTRATIVO

ART. 25 - AMMINISTRAZIONE

Il Consorzio potrà essere amministrato, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.

Nel caso di cui alla lettera b), l'amministrazione del Consorzio può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone indicate dai soci cooperatori.

Uno o più amministratori possono altresì essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale.

In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Cod.Civ.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Cod.Civ..

Gli amministratori restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Per il caso di sopravvenuta mancanza di uno o più amministratori, si applica il disposto dell'art. 2386 del Cod.Civ.

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci, elegge fra i propri membri il presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il

presidente nei casi di assenza o di impedimento; può inoltre essere designato un segretario, anche estraneo.

Salvo quanto previsto dall'art. 2390 Cod.Civ., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

ART.26 - ADUNANZE E DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal Presidente con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione almeno cinque giorni prima dell'adunanza, ovvero, in caso di urgenza, almeno un giorno prima della riunione.

In mancanza delle suddetta formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione si intende validamente costituito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni con l'intervento di tutti i consiglieri e sindaci effettivi, se nominati, che non si oppongano alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità la proposta si intende respinta.

Come previsto all'art. 23 per l'assemblea dei soci, è anche consentito l'intervento in Consiglio di Amministrazione mediante altri mezzi di comunicazione, alle condizioni e modalità tutte ivi indicate.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nell'apposito Libro delle determinazioni degli amministratori.

ART. 27 - COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI

L'Organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

L'Organo amministrativo, nella determinazione della struttura operativa del Consorzio, può nominare Direttori, Procuratori ad negozia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 del Cod.Civ., ad un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordi-

itaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

ART. 28 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio spetta di norma all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente (con esonero, per i terzi, dall'onere di accertare l'assenza o l'impedimento del Presidente), salve le diverse modalità o limitazioni stabilite dall'atto di nomina. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza del consorzio spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali. Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ART. 29 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato; si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389 c.c..

In ogni caso ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

TITOLO VII

CONTROLLO CONTABILE E COLLEGIO SINDACALE

ART. 30 - CONTROLLO DEI SOCI ED AZIONE DI RESPONSABILITA'

Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476 del Cod.Civ., ha diritto di avere dall'Organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte del Consorzio.

ART. 31 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Se ritenuto opportuno dall'assemblea dei soci, o verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 del Cod.Civ., il Consorzio è controllato da un collegio sindacale, con

funzioni anche di controllo contabile ai sensi degli artt. 2409/bis e seguenti del Cod. Civ., composta da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea la quale ne designa altresì il presidente e ne determina la retribuzione annuale.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'art. 2543 del Cod.Civ. ai soci finanziatori, ove esistenti.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; ad essi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2399 e successivi del Cod.Civ.

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, salvo che, ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis, ultimo comma c.c., l'assemblea non affidi detto controllo al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato ed i suoi componenti abbiano i prescritti requisiti di legge.

TITOLO VIII

STRUMENTI FINANZIARI

ART. 32 - STRUMENTI FINANZIARI

Possono essere ammessi al Consorzio soci finanziatori, di cui all'art. 2526 del Cod. Civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della L. 59/92, nonché i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge.

Ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

ART. 33 - IMPUTAZIONE A CAPITALE SOCIALE

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale del Consorzio.

A tale sezione è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo art. 35.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori potranno essere effettuati nei termini da stabilirsi dall'Organo amministrativo.

ART. 34 - TRASFERIBILITA' DEI TITOLI

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

II socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare il proposto acquirente all'Organo amministrativo, che ha la facoltà di pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal

ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvedere ad indicarne altro gradito.

Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci cooperatori.

Il Consorzio ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del Cod.Civ..

ART. 35 - MODALITA' DI EMISSIONE E DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI SOCI FINANZIATORI

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea dei soci adottata nei modi di cui al precedente art. 21, con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 del Cod. Civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'art. 2514 del Cod.Civ., che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui all'art. 17, lettera e), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.

Qualora siano emesse azioni ai sensi dell'art. 4 della L. 59/92, a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che

essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento del Consorzio.

Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.

La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'Organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

ART. 36 - DIRITTI PATRIMONIALI E RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI
Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al precedente art. 35.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli artt. 4 e 5 della L. 59/92.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 del Cod.Civ..

La delibera di emissione di cui al precedente art. 35, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento del Consorzio, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Cod. Civ., il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci.

Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione

di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437/bis e seguenti del Cod. Civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti.

ART. 37 - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Con deliberazione dell'assemblea dei soci il Consorzio può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della L. 59/92.

In tal caso, il Consorzio può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti del Consorzio.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 36.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo.

L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.

ART. 38 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti del Cod. Civ., in quanto compatibili con le disposizioni di questo Titolo del presente statuto.

ART. 39 - STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO

Con deliberazione dell'assemblea dei soci adottata nei modi di cui al precedente art. 21, il Consorzio può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del Cod. Civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) le modalità di circolazione;
- c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art. 38.

TITOLO IX

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 40 - SCIOGLIMENTO ANTICIPATO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

La società si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.

Il Consorzio non può modificare la propria natura di cooperativa sociale; qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

In caso di scioglimento del il Consorzio, l'assemblea dei soci, con deliberazione adottata nei modi di cui al precedente art. 21 e con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri.

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi di legge e di statuto;
- b) all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;
- c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito ai sensi dell'art. 11 della L. 59/92.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 41 - REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra il Consorzio ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

I criteri e le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo, di attribuzione di deleghe e responsabilità ad amministratori esecutivi, ad eventuali amministratori che non siano espressione dei soci cooperatori o a comitati esecutivi, nonché lo svolgimento dei rapporti tra il Consiglio di Amministrazione e gli amministratori esecutivi e la Direzione aziendale, possono essere definiti da apposito regolamento.

Con il medesimo regolamento sono stabilite le norme concernenti la frequenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e il funzionamento dei comitati esecutivi.

ART. 42 - PRINCIPI DI MUTUALITA', INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ART. 43 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'art. 2519 del codice civile, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

LUCA GIANNISI

ANDREA TIBERI

ANDREA MASSINO

CUBONI GIANFRANCO

Alberta CANAPE Notaio Sigillo

COPIA SU SUPPORTO INFORMatico CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 445/2000

BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.
(Modello Unico Informatico, n.d.r.)